

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO E DELLE PROPOSTE DI LEGGE, CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO:	
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	" 5
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	" 6
CONVOCAZIONI . . . . .	" 6

## COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno e delle proposte di legge, concernenti la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

### IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 13 APRILE 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* TESAURO. — Interviene il Ministro senza portafoglio, Pastore.

### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (*Urgenza*) (2017) (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI: « Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno » (276);

ABENANTE ed altri: « Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno » (1232);

AVERARDI: « Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca » (1295);

AVERARDI: « Inclusionione nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno del territorio del Consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del Consorzio stesso in Ente di sviluppo agricolo » (1859);

ZINCONI ed altri: « Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo e a tutte le isole minori del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 » (1866);

GRILLI: « Estensione alle Marche dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno » (2183).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2017.

L'articolo 9 è approvato nel seguente testo, elaborato da un Comitato ristretto nominato nella precedente seduta:

« La Cassa è autorizzata a costituire, con i criteri e le modalità fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una società finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre società di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.

In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la società finanziaria può partecipare, in qualità di socio, alle cooperative e loro consorzi ».

L'articolo 11, dopo brevi interventi dei deputati De Leonardis, Miceli, Bonea e Chiaramonte e del Ministro Pastore è approvato nel seguente testo, salvo la consueta riserva di coordinamento:

« Le disposizioni previste dai primi cinque commi dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti e attrezzature per la

conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici promossi da cooperative, consorzi di cooperative di produttori e di pescatori e di enti di sviluppo anche in associazioni con imprese industriali, commerciali e società finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo e della società finanziaria di cui all'articolo 9 della presente legge.

Previa autorizzazione del Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1, gli impianti per la distribuzione dei prodotti meridionali agricoli ed ittici di cui al primo comma possono essere ubicati anche fuori dei territori meridionali.

In caso di assenza di adeguate iniziative, o quando l'impianto abbia rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la Cassa è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la costruzione dell'impianto medesimo, affidandone la gestione ad enti pubblici, cooperative e loro consorzi, ed a società di produttori agricoli che abbiano la propria sede ed esercitino la loro attività nell'ambito dei territori meridionali, i quali hanno la facoltà di acquisire la proprietà dell'impianto, versando alla Cassa il corrispettivo del costo, dedotto l'ammontare anche in forma di ammortamento pluriennale del contributo concedibile a norma del presente articolo.

Nell'ambito delle direttive del piano, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a concorrere finanziariamente, mediante anticipazione di capitali agli enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma e alle imprese industriali, per realizzare iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri ».

Dopo ampia discussione, nella quale intervengono i deputati Miceli, Bonea, Loreti, Merenda, Failla, Marotta Michele, Laforgia, Colasanto e Natali, il Relatore Barbi, il Ministro Pastore ed il Presidente Tesauro, la Commissione approva l'articolo 12 nel seguente testo:

« Alla concessione dei finanziamenti a medio termine per la costruzione di nuovi impianti industriali, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti esistenti, provve-

dono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S., il C.I.S. e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

Nelle spese ammissibili al finanziamento, possono essere comprese, nel limite del 40 per cento del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è determinato, in attuazione delle direttive del piano, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria e il commercio, un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti anzidetti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri.

Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle imprese contributi nella misura massima del 20 per cento della spesa per opere murarie, ivi compresi gli allacciamenti, per i macchinari e le attrezzature.

Il contributo è elevabile fino al 30 per cento per la parte di spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nei territori meridionali.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa, sulla base delle scelte prioritarie effettuate dal piano, sia per quanto riguarda i settori di intervento che le localizzazioni e le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riguardo:

a) allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali;

b) alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali.

Il contributo è erogato entro sei mesi dall'entrata in funzione del nuovo stabilimento o, quando si tratti di aziende esistenti, dalla ultimazione dei lavori di ampliamento, in base alla documentazione delle spese sostenute e

alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Cassa.

L'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano. All'accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro per l'industria e il commercio.

L'accertamento non sostituisce né vincola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza degli istituti di credito, ai quali spetta altresì di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati ».

L'articolo 13, dopo brevi interventi del Relatore Barbi e del Presidente Tesaurò, è approvato nella seguente formulazione:

« Le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia di industrializzazione dei territori meridionali, indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la riduzione alla metà delle aliquote di imposta per l'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono prorogate sino al 31 dicembre 1980, con le modificazioni e le integrazioni di seguito indicate:

a) il termine per la presentazione del certificato prescritto dall'articolo 35 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 180 giorni;

b) per i nuovi complessi aziendali, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, decorre dal primo esercizio di produzione del reddito, rilevabile con certificato della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale;

c) la riduzione della tassa di registro e ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000, contemplata dall'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, spetta, in caso di successivi trasferimento dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale;

d) la registrazione a tassa fissa per gli atti costitutivi di società industriali, di cui all'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è concessa anche per gli atti di normalizzazione delle società irregolari e di fatto, purché stipulati entro due anni dall'entrata in vigore

della presente legge e purché l'esistenza e l'attività delle società nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, siano comprovate nei modi richiesti dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25;

e) a decorrere dal 1° gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e l'esenzione dalla relativa imposta di congruaglio di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462. L'articolo 33 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è abrogata;

f) i combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo, realizzati ai sensi della presente legge, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica ».

L'articolo 14 è approvato nel testo originario del disegno di legge, con una modifica, intesa ad inserire, al primo comma, dopo le parole « le società che si costituiscono » le altre « ed hanno sede ».

Sull'articolo 15 prendono la parola i deputati Bonea, Loreti, Miceli, Colasanto, Avolio, Failla, il Relatore Barbi e il Ministro Pastore. L'articolo è approvato nel testo originario del disegno di legge, con l'inserimento, tra il primo ed il secondo comma, del seguente: « Le tariffe ferroviarie, di cui al primo comma, si applicano anche ai prodotti agricoli ed ittici ».

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 16, il cui titolo risulta così modificato: « Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche ». Dopo interventi del Relatore Barbi e del Ministro Pastore l'articolo è approvato nel testo originario del disegno di legge, con la soppressione, al secondo comma, della virgola tra le parole « enti pubblici » e l'altra « indicati », nonché con l'aggiunta, alla fine dell'ultimo comma, delle parole « entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

La Commissione approva, altresì, nel suo principio informatore, dopo averlo sottoposto alla consueta riserva di coordinamento, il criterio secondo cui la riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche debba ritenersi estesa ai territori di cui alla legge n. 835 del 1950.

(La seduta sospesa alle ore 13, è ripresa alle ore 16,30).

Dopo brevi interventi dei deputati Bonea, Laforgia e Miceli e del Ministro Pastore, la Commissione approva il seguente:

ART. 16-bis.

*(Contributi per l'artigianato e la pesca)*

« Per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, la Cassa concede, con i limiti e le modalità stabiliti dal piano, agli imprenditori artigiani operanti nel Mezzogiorno e nelle isole, tramite le Commissioni provinciali dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'E.N.A. P.I., i contributi di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e all'articolo 2 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

La Cassa, inoltre, concede, per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, con i limiti e le modalità stabiliti dal piano, ai pescatori singoli od associati operanti nel Mezzogiorno e nelle isole i contributi di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634 ».

A seguito dell'approvazione dell'articolo 16-bis, il titolo della sezione II del capo III del disegno di legge risulta così modificato: « Agevolazioni alle iniziative industriali e artigiane ».

Successivamente la Commissione inizia la discussione degli articoli della sezione III, il cui titolo è modificato nei seguenti termini: « Agevolazioni nei comprensori di sviluppo turistico ».

Dopo ampia discussione, nella quale intervengono i deputati Grezzi, Amendola Pietro, Natali, Miceli, Bonea, Loreti, Lezzi, Cocco Maria, Azzaro, De Leonardis e Laforgia, il relatore Barbi, il Ministro Pastore e il Presidente Tesaurò, la Commissione approva i primi tre commi dell'articolo 17 nella seguente formulazione:

« Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature — previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente — sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alber-

ghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro.

Il tasso annuo di interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure a fornire agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni ».

Gli altri commi dello stesso articolo 17 sono invece approvati nel testo originario del disegno di legge.

Dopo interventi del deputato Miceli e del Ministro Pastore, l'articolo 18 è approvato nel testo del Governo salvo l'aggiunta alla fine del primo comma delle parole « ivi comprese le cooperative ».

Sull'articolo 19 intervengono i deputati Miceli, Bonea, Natali, Grezzi, Loreti, Failla, Cocco Maria, Lettieri e Laforgia, il Relatore Barbi e il Ministro Pastore. A seguito delle modifiche approvate, il testo dell'articolo 19 risulta il seguente:

« Per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi necessari alle imprese operanti nei vari settori produttivi, ivi comprese le cooperative, e dei quadri delle Amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione del piano, in funzione delle particolari esigenze delle trasformazioni economiche e sociali, sono predisposte idonee iniziative.

Per favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali sono promosse e finanziate attività a carattere sociale ed educativo. Tali attività possono essere rivolte anche ad assistere, nelle zone di nuovo insediamento, gli emigrati provenienti dai territori meridionali.

All'espletamento di tali compiti provvede la Cassa tramite il centro di formazione e di studi promosso e finanziato ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per le stesse finalità, la Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad utilizzare anche Enti ed Istituti specializzati già operanti nel settore.

La Cassa predispone altresì servizi di formazione ed addestramento della manodopera specializzata in relazione alle esigenze delle imprese nei vari settori produttivi, anche sotto forma di addestramento professionale nelle botteghe artigiane, valendosi, per quanto possibile, degli enti di addestramento riconosciuti, a carattere nazionale. I programmi esecutivi dei corsi di formazione e addestramento professionale sono approvati di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. Gli anzidetti programmi sono finanziati, per quanto attiene alle spese di gestione, anche con il contributo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite del Fondo di addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 9 aprile 1949, n. 264 ».

Sull'articolo 20 intervengono i deputati: Bonea, Grezzi, Chiaromonte, Miceli, Marotta Michele e Avolio, il Relatore Barbi, il Presidente e il Ministro Pastore. La Commissione delibera quindi di rinviare la votazione dell'articolo, in attesa che il Ministro fornisca alcuni chiarimenti in ordine ai rapporti — implicati dall'articolo — fra Ministro per il Mezzogiorno e Ministro per la ricerca scientifica.

L'articolo 21 viene approvato nel testo governativo, senza discussione.

Dopo interventi del deputato Marras, del Relatore Barbi e del Ministro Pastore, il primo comma dell'articolo 22 viene modificato come segue: « Per l'attuazione degli interventi di sua competenza, previsti per il primo quinquennio 1965-1969, in aggiunta ai fondi messi a disposizione nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608, è autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 1.640 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione del piano di cui al precedente articolo 1, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

I restanti commi dell'articolo 22 sono approvati nel testo del Governo.

Sull'articolo 23 intervengono il Ministro Pastore, il Relatore Barbi e il deputato Bonea. Tale articolo viene approvato con due modifiche, la prima soppressiva dell'ultimo periodo

del quarto comma e la seconda aggiuntiva dei due seguenti commi:

« Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutata per l'esercizio 1965 in lire 300 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Presidente Tesoro rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

## AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 13 APRILE 1965, ORE 15. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Mazza.

PROPOSTA DI LEGGE:

ROSSI PAOLO: « Disposizioni a favore dell'Unione italiana dei ciechi » (1012).

Dopo la relazione del Relatore Dal Canton Maria Pia ed interventi del deputato Borsari e del Sottosegretario Mazza, gli articoli della proposta di legge sono approvati senza modificazioni.

Al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Attribuzione di personalità giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili » (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (19-B).

Il Relatore Mattarelli Gino, dopo aver ricordato l'iter del provvedimento, illustra le modifiche apportate dal Senato.

Dopo interventi dei deputati Pagliarani, Lombardi Ruggero, Greppi, Cruciani, Leone Raffaele, Ferrari Virgilio e del Sottosegretario Mazza, le modifiche predette sono approvate.

È quindi accettato dal Sottosegretario di Stato per l'interno un ordine del giorno presentato dai deputati Di Giannantonio, Mattarelli Gino, Gagliardi, Leone Raffaele, Dal Canton Maria Pia, Radi, Miotti Carli Amalia, De Capua e Semeraro: in esso, nel prendere

atto con soddisfazione del riconoscimento conseguito dalla L.A.N.M.I.C. e nell'attesa che presto possano seguire le provvidenze di carattere economico-sanitario già annunciate dal Governo, si auspica che la legge rappresenti la premessa perché le Associazioni confluite nell'Unione generale invalidi civili trovino l'opportunità di perseguire nel modo più incisivo e univoco lo scopo che l'Ente si prefigge.

Al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16.

## FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 13 APRILE 1965, ORE 20,20. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino » (2194).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge, iniziato nella seduta del 12 aprile, con interventi del Sottosegretario Valsecchi e dei deputati Matarrese, Buzzetti e Lattanzio, nonché del Relatore Patrini, ed approva la conversione in legge con le seguenti modifiche:

all'articolo 1 la data del 30 giugno è modificata in 31 luglio; gli abbuoni del 60, 70 e 75 per cento sono elevati rispettivamente al 75, 85 e 90 per cento;

all'articolo 2 la data del 30 giugno è modificata in 31 luglio e la misura dell'abbuono è elevata dal 75 per cento al 90 per cento;

all'articolo 4 la data del 31 maggio è modificata in 30 giugno ed il limite di prezzo è elevato da lire 500 a lire 550 per ettogrado;

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Al fine di garantire la corresponsione del giusto prezzo, di cui al precedente articolo 4, con particolare riguardo ai piccoli e medi produttori singoli o associati, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, può disporre che gli acquisti siano effettuati per il tramite di enti o di associazioni agricole all'uopo indicati.

In tal caso gli abbuoni di cui agli articoli 1 e 2 saranno maggiorati dell'8 per cento »;

all'articolo 9 la previsione della minore entrata di lire 1.713.348.00 è modificata in lire 2.155.788.000.

La Commissione infine delibera alla unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera che il Relatore Patrini sia autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,40.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno e delle proposte di legge, concernenti la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Mercoledì 14 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (*Urgenza*) (2017) (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI: Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno (276);

ABENANTE ed altri: Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno (1232);

AVERARDI: Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca (1295);

AVERARDI: Inclusione nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno del territorio del Consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del Consorzio stesso in Ente di sviluppo agricolo (1859);

ZINONE ed altri: Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo e a tutte le isole del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 (1866);

GRILLI: Estensione alle Marche dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno (2183);

— Relatore: Barbi.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Licenziato per la stampa alle ore 0,20 di mercoledì 13 aprile 1965.*